

AGEVOLAZIONE PER GLI ISCRITTI

Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma

ODCEC Roma

entrata - 03/10/2013 08:59:56 - 19397



12824142

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in persona del Presidente p.t. dott. Mario Civetta, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 (CF 97492410580)

E

Savi Broker srl, in persona dell'Amministratore Unico p.t. sig. Massimiliano Savi, con sede in Sacrofano (RM), Via Monte Canneliere n. 23 (P.I. 11957611004), di seguito denominata Società

PREMESSO

- che la Società svolge l'attività di brokeraggio in ambito assicurativo;
- che è interesse dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma mettere a disposizione dei propri Iscritti la possibilità di usufruire dell'attività e/o dei servizi della Società usufruendo di tariffe agevolate;
- che, allo stesso tempo, è interesse della Società promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l'attività svolta dalla Società è considerata utile agli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e, comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta dell'immagine professionale agli stessi Iscritti.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. la premessa ed il Regolamento per l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 3 giugno 2013, sono da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2. la Società, per la durata del presente accordo, si impegna ad offrire a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Ordine di Roma nello svolgimento della propria

attività e comunque su tutti i servizi forniti in materia di Tutela legale le condizioni di cui alla Tabella Premi, Vademecum e Condizioni Generali di Contratto allegati alla presente;

3. a fronte degli impegni assunti dalla Società, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri Iscritti, il contenuto del presente accordo;

4. l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna altresì a pubblicare il contenuto del presente accordo sull'apposita pagina del sito Web istituzionale dell'Ordine. E' parimenti data facoltà alla Società di pubblicizzare il presente accordo attraverso la propria pagina Web;

5. il presente accordo ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e non si rinnoverà tacitamente; ciascuna parte, qualora sussista una giusta causa, potrà recedere dal presente accordo nel corso della sua esecuzione con preavviso di almeno trenta giorni, comunicato a mezzo di raccomandata A/R, facendo fede la data del timbro postale di partenza; è altresì data facoltà all'Ordine di recedere dal presente accordo, con le formalità in precedenza descritte, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la Società abbia assunto un atteggiamento lesivo degli interessi dei propri Iscritti;

6. il presente accordo si intenderà comunque risolto di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:

a. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti n. 1) 2), 3), 4) e 5);

b. qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l'interesse e l'immagine dell'altra parte;

7. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione dell'accordo sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all'altra parte;

8. ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati; ciascuna delle parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi,



a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

9. per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, li 02/10/2013

SAVI BROKER SRL

L'Amministratore Unico

Sig. Massimiliano Savi



ODCEC ROMA

Il Presidente

Dott. Mario Ciyetta



Polizza Difesa Professionista Area Tecnica Massimale € 21.000,00			
	Pacchetto base	Pacchetto base + contrattuale	Pacchetto base + contratt. + 3 vert. (no rec. Crediti)
fino a 2 addetti	€ 150,00	€ 220,00	€ 595,00
fino a 4 addetti	€ 210,00	€ 315,00	€ 700,00
fino a 7 addetti	€ 290,00	€ 430,00	€ 840,00
fino a 10 addetti	€ 375,00	€ 560,00	€ 990,00

Polizza Difesa Professionista Area Tecnica Massimale € 31.000,00			
	Pacchetto base	Pacchetto base + contrattuale	Pacchetto base + contratt. + 3 vert. (no rec. Crediti)
fino a 2 addetti	€ 180,00	€ 264,00	€ 714,00
fino a 4 addetti	€ 252,00	€ 378,00	€ 840,00
fino a 7 addetti	€ 348,00	€ 516,00	€ 1.008,00
fino a 10 addetti	€ 450,00	€ 672,00	€ 1.188,00

Polizza Difesa Professionista Area Tecnica Massimale € 50.000,00			
	Pacchetto base	Pacchetto base + contrattuale	Pacchetto base + contratt. + 3 vert. (no rec. Crediti)
fino a 2 addetti	€ 200,00	€ 295,00	€ 800,00
fino a 4 addetti	€ 285,00	€ 425,00	€ 945,00
fino a 7 addetti	€ 390,00	€ 580,00	€ 1.135,00
fino a 10 addetti	€ 505,00	€ 755,00	€ 1.335,00

DIFESA PROFESSIONISTA

CHI ASSICURIAMO	<p>Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti</p>
SPESE LEGALI PREVISTE	<ul style="list-style-type: none"> - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante la società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'assistenza di un interprete; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
GARANZIE BASE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre Persone Assicurate nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi; d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per la citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa. e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate intendano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. <p>A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già

	<p>compreso nel massimale indicato in polizza.</p> <p>f) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale/Autorità, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.</p> <p>Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell'allegato "segue elenco rischi", nei quali viene svolta l'attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.</p>
GARANZIE FACOLTATIVE (con sovrappremio)	<p>PACCHETTO CONTRATTUALE La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro; - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività; <p>VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con esclusione del recupero dei crediti, con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo.</p>
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA	Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - materia fiscale, tributaria e materia amministrativa che abbiano per oggetto la gestione della propria attività, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; - controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza; - vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; - operazioni relative alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; - vertenze col proprio datore di lavoro, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda. <p>Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale.</p>
ESTENSIONE TERRITORIALE	<p>Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa ; - nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, salvo che nelle Condizioni Particolari venga indicata per alcune garanzie una limitazione a tale estensione territoriale; - nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. <p>I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.</p>
MASSIMALE	<p>BASE: € 21.000 per sinistro ed illimitato per anno</p> <p>€ 31.000</p> <p>€ 50.000</p>

INDICE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	PAG 1
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE	PAG 3
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 6

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Articolo 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare al Destinatario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno.

Articolo 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato / Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può recedere dal contratto, con effetto dalla prima scadenza annuale di polizza e con preavviso di almeno 60 giorni. In tali casi essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI- CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato \ Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, email o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker si intendono come fatte alla società, parimento ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Assicurato o al Contraente

Articolo 6 - REGOLAZIONE PREMIO

Omissis.

Articolo 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.,

Articolo 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

Articolo 9 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE



Articolo 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Articolo 12 – GARANZIE PREVISTE

Con riferimento all'art. 11 -OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di libero professionista regolarmente iscritto al relativo Albo professionale.

Rientra in garanzia l'attività svolta di:

- Sindaco o Revisore dei Conti;
- Consigliere all'interno di Consigli di amministrazione di Società o Enti o Associazioni, con esclusione della cariche di Presidente, Amministratore, Consigliere Delegato;
- per l'assunzione di incarichi giudiziari nei modi e termini previsti dall'Ordinamento professionale tale tutela si sostanzia nella:
 - a) Difesa Legale nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
 - b) Difesa Legale nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque,



notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;

Articolo. 13 MASSIMALE E FRANCHIGIA

Il massimale previsto in polizza è di Euro 10.000,00 per sinistro, illimitato per anno.

Nel caso di procedimenti penali che coinvolgono l'assicurato per le attività svolte in qualità di Sindaco o Revisore dei Conti viene stabilito, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, un sottomassimale di Euro 5.000,00 per sinistro, illimitato per anno.

Inoltre per ogni sinistro opera una franchigia, sulle parcelle dei legali incaricati, di Euro 500,00 a carico dell'Assicurato

Articolo 14 - ASSICURATI

I Professionisti iscritti all'Ordine dei Commercialisti, contraente la polizza

Articolo 15 - CONSULENZA LEGALE: ConsulDAS

Ad integrazione delle garanzie previste di cui agli articoli 12, 13 e 14, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalle suddette coperture:

ConsulDAS: telefonica con il **numero verde 800/849090** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

Articolo 16 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo i procedimenti penali derivanti da violazioni di norme in tali materie;
- controversie di diritto civile di qualsiasi genere ;
- controversie e procedimenti derivanti dalla guida e/o proprietà di veicoli a motore, aerei a motore ed imbarcazioni;

Articolo 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di procedimento penale;

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Articolo 18 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA-DURATA VALIDITÀ COPERTURA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, avrebbe iniziato a violare norme di legge.



La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- a) dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per coloro che risultino Iscritti al Contraente a tale data
- b) dalle ore 24 del giorno di iscrizione al Contraente per tutti gli altri.

Inoltre:

1. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
2. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
3. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
4. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 19 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Articolo 20 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05), se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 18.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.



- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Articolo 21 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 21 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

